

Imprese artigiane settore CERAMICA		Divisore orario	173
CCNL 14.12.2017 e Accordo di rinnovo 04.05.2022		Coefficiente giornaliero	26
CCRL del 13.09.2010		Mensilità	13
		Orario di lavoro	40
	Cod. CNEL: V751		
Cod. COVeneto: 0670	Cod. B01 EBAV: AH		

Tabella valida dal 01.10.2022

Tabella applicabile ai seguenti settori

Ceramica, terracotta, gres, decorazione di piastrelle

PERIODO DI PROVA	
Livelli	Mesi
A e B	6
C	4
D e E	2
F	1 e ½
G	1
Apprendisti	max 4

Livelli	Qualifiche	Retribuz. tabellare	I.R.R. 01/11/95	E.R.I. 01/01/93	Totale	
					Mensile	Orario
A	Imp. Ammin. Funzioni direttive	1769,02	60,94	0,44	1830,4	
B	Imp. Ammin.con aut. Decisionale	1614,74	60,94	0,44	1676,12	
	Ope. Spec. Provetto super	9,33376	0,35225	0,00254		9,68855
C	Imp. di concetto	1529,71	58,36	0,44	1588,51	
	Operaio specializzato provetto	8,84225	0,33734	0,00254		9,18214
D	Imp. di concetto	1468,08	58,36	0,44	1526,88	
	Operaio specializzato	8,48601	0,33734	0,00254		8,82590
E	Impiegato d'ordine	1415,49	58,36	0,44	1474,29	
	Operaio qualificato	8,18202	0,33734	0,00254		8,52191
F	Operaio semplice	1369,96	55,78	0,44	1426,18	
	Impiegati di 1° assunzione*	7,91884	0,32243	0,00254		8,24382
G	Operai 1° ass. (dopo 6 m. al liv.F)	1291,51	55,78	0,44	1347,73	
	non si applica in prov. Vicenza*	7,46538	0,32243	0,00254		7,79035

SCATTI DI ANZIANITA'	
Livello	Importo
A	11,36
B	9,39
C	8,78
D	8,00
E	7,75
F	7,23
G	6,97

Gli aumenti sono corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda

*dopo 6 mesi sono inquadrati nel livello previsto dal CCNL per le mansioni svolte

PREAVVISO					
OPERAI		IMPIEGATI			
		Livelli	G,F,E	D	C,B,A
6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti (pari a 48 ore)		Anni di servizio	<i>Mesi di preavviso</i>		
8 giorni per anzianità di servizio fra il 5° e il 10° anno compiuto (pari a 64 ore)		Fino a 5 anni non compiuti	1	1 e ½	3
12 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti (pari a 96 ore)		Da 5 a 10 anni non compiuti	1 e ½	2 e ½	4
		Oltre 10 anni	2	3	5

NOTE

RETRIBUZIONE TABELLARE: è costituita dai minimi retributivi del CCNL 14.12.2017 e dagli incrementi definiti dall'Accordo di rinnovo 4.5.2022 (a decorrere da agosto 2011 conglobamento di paga base, contingenza ed E.D.R.)

I.R.R e **E.R.I** : restano in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

CONTRIBUZIONE EBAV & SANI.IN.VENETO : si vedano i rispettivi siti online.

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (A.I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021) :

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**Disciplina per assunzioni dal 01.06.2015 al 13.12.2017**

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli A e B): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli C e D): durata **4 anni**

3° Gruppo (livello E + **Impiegati amministrativi**): durata **3 anni**

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Spetta inoltre l'E.R.I. in misura intera (€ 0,44 mensili). Non spetta l'I.R.R.

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	75	85	85	90	90	95	100
2°	70	70	75	75	80	80	90	100		
3°	70	70	75	75	80	100				

Disciplina per assunzioni dal 14.12.2017

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli A e B): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli C e D): durata **4 anni**

3° Gruppo (livello E): durata **3 anni**

Per gli **impiegati amministrativi di tutti i livelli** la durata massima dell'apprendistato è **3 anni**

Per gli **impiegati tecnici** la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Spetta inoltre l'E.R.I. in misura intera (€ 0,44 mensili). Non spetta l'I.R.R.

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	75	85	85	90	90	95	100
2°	70	70	75	75	80	80	90	100		
3°	70	70	75	75	80	100				